COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzi Marzia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 433 DEL 20/12/2022

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DI FABBRICATO SITO A ROVIGO

IL DIRIGENTE

Premesso:

che nei luoghi meglio precisati in allegato A, punto 1 della presente, risultati nelle disponibilità dei soggetti specificati in allegato A, punto 2, è stata accertata la presenza di copertura in cemento amianto;

che nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 6/09/94, accertare la presenza di materiali contenenti amianto è sempre necessario e obbligatorio al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio, stabilendo eventuali interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute dalla verifica dello stato di conservazione;

che è stato avviato a carico dei responsabili identificati in allegato A, punto 3, un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, L. 241/90, come da comunicazione di avvio procedimento p.g. 72931 del 30/12/16, finalizzato alla bonifica della copertura secondo i dettami del citato D.M. 6/09/94 nel caso in cui l'esito della perizia richiesta circa la natura del materiale avesse accertato la presenza di cemento-amianto;

che la proprietà ha presentato al Settore Ambiente, p.g. 9165 del 20/02/17, una valutazione dello stato di conservazione del tetto redatta da ditta specializzata, secondo il quale esito la bonifica era prevista entro i tre anni successivi;

che la valutazione è stata trasmessa all'esame del personale tecnico di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Rovigo, p.g. 9863 del 21/02/17, a cui è seguito parere positivo tramite nota inviata all'ufficio Ambiente, p.g. 13958 del 13/03/17;

che lo scrivente ha confermato alla proprietà, con comunicazione p.g. 16014 del 22/03/17, la tempistica entro la quale svolgere i lavori di bonifica, più precisamente entro il 17 febbraio 2020;

che il termine concesso è trascorso senza avviare alcun intervento da parte della proprietà, che, con nota p.g. 10627 del 13/02/20 trasmessa al Settore Ambiente, dichiarava di aver provveduto ad una nuova perizia circa lo stato di conservazione del tetto, il quale esito stabiliva che: *"...non c'è stato ulteriore logoramento della copertura dello stabile rispetto al rilevamento di tre anni fa"*, pertanto, anche per motivi economici, richiedeva proroga di 36 mesi per l'effettuazione dei lavori;

che sono seguite successive comunicazioni:

- p.g. 17081 del 10/03/20, quale richiesta di parere da parte dello scrivente ad ARPAV, in conseguenza dell'ultima perizia presentata, per la concessione di almeno ulteriori 12 mesi di proroga;

- p.g. 18809 del 20/03/20, riscontro negativo di ARPAV alla richiesta inoltrata;

- p.g. 21150 del 6/04/20, inviata dallo scrivente alla proprietà per il non accoglimento della proroga richiesta;

- p.g. 22132 del 14/04/20, pervenuta dalla proprietà, inviata anche a ARPAV per ribadire l'impossibilità di dar corso ai lavori;

- p.g. 26528 del 6/05/20, quale nota ARPAV dove, pur riconoscendo limitazioni sulla fattibilità della predisposizione dei lavori anche a causa del periodo emergenziale e la particolare situazione economica rappresentata dalla ditta, si sottolinea la collocazione del sito nelle immediate vicinanze di civili abitazioni del centro cittadino;

- p.g. 88755 del 29/12/20, trasmessa dalla proprietà quale altra richiesta di proroga per l'inizio dei lavori;

- p.g. 29050 del 23/04/21, quale nota di riscontro positivo dello scrivente con proroga fino al 31agosto 2021;

- p.g. 66718 del 20/09/21, con la quale la proprietà richiedeva l'ulteriore proroga anche a seguito della definizione del bando amianto Inail previsto entro la fine dell'anno 2021;

- p.g. 81888 del 12/11/21, riscontro positivo da parte dello scrivente per l'accettazione dell'ultima proroga fino al 15 febbraio 2022;

- nota p.g. 6879 del 31/01/22, con la quale la proprietà, pur dichiarando di voler procedere con i lavori di bonifica, riporta nuovamente di trovarsi in difficoltà economiche e di rimandarli ad appena possibile,

Visto:

- la L. 257 del 27/03/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto del Ministro della Sanità 6/09/94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 c. 3 e dell'art. 12 c. 2 della L. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- le Delibere di Giunta Regionale del Veneto n° 5607 del 31/10/95, n° 5455 del 3/12/96, n° 5108 del 28/12/98, n° 2042 del 2/6/98 ed il decreto del dirigente reg.le vicario della Direzione per la Prevenzione n. 265 del 28/4/00;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 15/3/11 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267.

Considerato che, per il procedimento oggetto del presente atto, il ruolo di responsabile, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, viene avocato dalla Dirigente Ing. Rizzi Marzia in ossequio ai meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni come previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione, in quanto il dipendente che segue l'istruttoria del procedimento è attualmente in fase di formazione per l'espletamento delle attività connesse con la responsabilità del procedimento,

ORDINA

al soggetto di cui all'allegato A, punto 3, di provvedere alla bonifica della copertura in cemento-amianto nei luoghi meglio precisati in allegato A, punto 1, entro il **31 marzo 2023** secondo i dettami previsti dal D.M. 6/9/94 e dalla D.G.R.V. n. 265 del 15/3/11 e di trasmettere alla scrivente Amm.ne e a ARPAV copia del formulario di smaltimento dei rifiuti prodotti.

AVVERTE

In caso di inottemperanza si provvederà all'avvio delle procedure sanzionatorie previste dalle normative vigenti, oltre che alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

COMUNE DI ROVIGO

INFORMA

- avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica della stessa;
- l'unità organizzativa competente presso cui si può richiedere l'accesso agli atti citati è la Sezione Ambiente;
- il responsabile del procedimento è l'Ing. Rizzi Marzia, Dirigente della Sezione Ambiente del Comune di Rovigo;
- per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sezione Ambiente del Comune – geom. Giorgio Felisati, tel. 0425 206442, e-mail: ambiente@comune.rovigo.it.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza alla proprietà indicata nell'allegato A al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;
- l'invio della presente ordinanza all'Ufficio Notifiche, a ARPAV e, per l'attività di controllo e vigilanza, al Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo.

Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
RIZZI MARZIA

Documento sottoscritto con firma digitale